

Rag. Renzo Del Rosso

Massa e Cozzile, li 02 novembre 2015

Circolare n°38

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: La conservazione dei documenti elettronici

Gentile Cliente,

*con la stesura del presente documento intendiamo informarLa che il soggetto che, ai fini della **conservazione delle fatture elettroniche e degli altri documenti** aventi rilevanza fiscale, si avvale di un terzo (diverso dal depositario delle scritture contabili) non è obbligato a darne comunicazione tramite il modello AA7 / AA9.*

È, pertanto, sufficiente l'indicazione della modalità di conservazione elettronica nel quadro RS del mod. UNICO.

Premessa

Come noto, i documenti fiscali possono essere conservati in modalità **cartacea** (analogica) ovvero **informatica** (elettronica).

Tale ultima modalità è obbligatoria, in particolare, per le fatture elettroniche emesse alla P.A., con decorrenza dal 6.6.2014 con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali previdenziali ed assicurativi (INPS, INAIL, INARCASSA, CNAPDC, ecc.) e dal 31.3.2015 nei confronti delle altre Amministrazioni Pubbliche nonché delle Amministrazioni locali (Comuni, Province, ecc.).

In base a quanto disposto dall'art. 39, comma 3, D.P.R. n. 633/72:

- le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica nel rispetto delle regole individuate da un apposito Decreto;

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

- le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente;
- il luogo di conservazione delle fatture elettroniche può essere situato in Italia ovvero in un altro Stato;
- il soggetto che conserva le fatture elettroniche deve consentire, ai fini dei controlli, l'accesso automatizzato all'archivio nonché garantire che i documenti ed i dati nello stesso contenuti siano stampabili e trasferibili su un altro supporto informatico.

La conservazione elettronica può essere effettuata:

- ✓ **direttamente** dal contribuente;
- ✓ dal **soggetto depositario** delle scritture contabili;
- ✓ da un **soggetto terzo**.

Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito un interessante chiarimento relativamente all'ipotesi in cui la conservazione dei documenti elettronici sia effettuata da un soggetto terzo, diverso dal contribuente e dal depositario delle scritture contabili.

Conservazione elettronica

Con il D.M. 17.6.2014 in attuazione di quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 39, si è disposto, tra l'altro, che:

- i documenti informatici devono essere conservati con modalità che consentano il rispetto delle disposizioni del Codice civile, del Codice dell'Amministrazione digitale e delle relative regole tecniche nonché delle altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità;
- il contribuente deve comunicare l'effettuazione della conservazione elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nel mod. UNICO dell'anno di riferimento. In particolare, nel mod. UNICO 2015 la modalità di conservazione utilizzata per i documenti fiscali va evidenziata in un apposito rigo presente nel quadro RS.

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso

Va altresì considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 35, D.P.R. n. 633/72, il luogo di tenuta e conservazione dei libri, registri, scritture e altri documenti deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività (mod. AA7 / AA9), da "aggiornare" in caso di variazione dello stesso.

Come evidenziato dall'Agenzia nella Risoluzione n. 81/E/2015, per effetto del combinato disposto dei citati artt. 35 e 39:

- il soggetto che emette/riceve le fatture elettroniche può conservare le stesse in Italia ovvero all'estero, in Stati con i quali esiste uno strumento giuridico che disciplina la reciproca assistenza;
- l'effettuazione della conservazione elettronica nell'anno di riferimento va comunicata tramite il mod. UNICO;
- in caso di controlli/verifiche è obbligatorio rendere leggibili ed accessibili i documenti sia dalla sede di svolgimento dell'attività sia dal diverso luogo in cui gli stessi sono collocati, previa dichiarazione ex art. 35, D.P.R. n. 633/72.

Luogo di conservazione

Come evidenziato nella Risoluzione n. 81/E/2015, il luogo di conservazione delle scritture contabili individuato dal citato art. 35, originariamente riferito ai documenti cartacei "e, quindi, sostanzialmente coincidente con il concetto di «deposito» - deve necessariamente tenere conto del processo di dematerializzazione dei documenti fiscalmente rilevanti".

A tal fine va considerato che, nell'ambito di tale processo, il soggetto "conservatore" corrisponde con colui che effettua "solo il processo di «conservazione elettronica» dei documenti fiscali".

Lo stesso può, quindi, non coincidere con il depositario delle scritture contabili, ossia con il soggetto che, come evidenziato dall'Agenzia, "gestisce la contabilità e che, ai fini fiscali, assume specifiche responsabilità".

In tal caso, posto che:

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it

Rag. Renzo Del Rosso


- gli estremi identificativi del conservatore sono riportati nel manuale della conservazione;
- in caso di accesso / verifica della documentazione fiscale, compresa quella che garantisce l'autenticità e l'integrità delle fatture elettroniche, è visionata e acquisita direttamente presso la sede del contribuente ovvero del depositario delle scritture contabili;

non è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati del conservatore tramite il mod. AA7 / AA9.

Di conseguenza, l'effettuazione della conservazione elettronica da parte di un soggetto terzo richiede esclusivamente l'indicazione nel quadro RS del mod. UNICO (codice "1").

Sarà perciò necessario da parte di coloro che nel 2015 si sono avvalsi di soggetti terzi per la conservazione elettronica delle proprie fatture di darne tempestiva comunicazione allo Studio affinché possa tenerne conto in riferimento ai vari adempimenti fiscali (p.e. modello Unico 2016)

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....

Ragioniere Tributarista qualificato Lapet di cui alla L. N° 04/2013 (N° iscr. 8083047)
Via Calderaio n°4 - 51010 Massa e Cozzile (Pt)
Codice Fiscale DLR RNZ 57A05 D612Q - Partita IVA 01791500471
Tel/Fax 0572/050285 - Email scrivi@renzodelrosso.com - Pec: renzodelrosso@pec.it